

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2482**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa dei deputati FERRARI RICCARDO, MALAGODI e COLITTO***Annunziata il 10 ottobre 1956*

Istituzione in Trento di un corso di laurea in scienze forestali come Sezione della Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Padova con annessa scuola di perfezionamento in scienze forestali ed economia montana

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In data 1° marzo 1956 veniva comunicato alla Presidenza del Senato un disegno di legge di iniziativa dei senatori Benedetti, Spagnoli e Piechele per l'istituzione in Trento di un corso di laurea in scienze forestali ed economia montana, come sezione della facoltà di agraria dell'Università cattolica del Sacro Cuore.

Su tale progetto dobbiamo far presente agli onorevoli colleghi in via preliminare quanto segue: e cioè che l'economia montana della regione alpina e segnatamente delle Venetie è di già stata oggetto di interessamento da parte dell'Università di Padova, attraverso la propria Facoltà di agraria.

Infatti recentemente, dopo anni di trattative e pratiche intercorse, in data 28 giugno 1956, con decreto del Presidente della Repubblica n. 891, è stata istituita presso la Facoltà di agraria dell'Università di Padova una scuola di perfezionamento in economia montana del Centro di economia montana delle Venetie, sempre istituito presso la Facoltà di agraria di Padova. A tale Centro aderiscono e concorrono al suo finanziamento, con la Regione Trentino-Alto Adige, tutte le Amministrazioni provinciali delle province montane del Veneto, le Magnifiche Comunità della Val di Fiemme, del Cadore e della Lessinia.

Siccome nel citato disegno di legge del Senato è inclusa pure la creazione di una scuola di perfezionamento in tutto analoga a quella di recente approvata per Padova dalle superiori autorità, tale istituzione verrebbe a costituire un duplicato inutile.

Qualora anche tale scuola di perfezionamento venisse stralciata dal disegno di legge davanti al Senato, non verrebbe meno il disperdimento di energie, di mezzi e di coordinamento inevitabile nel suddividere in due Università distinte finalità strettamente connesse tra di loro.

È inoltre da mettere in rilievo che il Centro di economia montana, con l'annessa scuola di perfezionamento dell'Università di Padova, persegue le stesse finalità di cui parla la relazione al progetto di legge del Senato, come risulta dal suo atto costitutivo.

Pertanto, sia per queste considerazioni, sia per la precedenza di tale iniziativa nel campo forestale e montano, realizzata di recente ma studiata e predisposta da tempo dall'Università di Padova, nonché per la dislocazione di detta Università nel Veneto, riteniamo che l'istituzione in Trento di un corso di laurea in scienze forestali ed economia montana dovrebbe essere affidata, a preferenza di ogni altra, all'Università di Padova.

Un disegno di legge in questo senso verrebbe inoltre a continuare quella saggia politica seguita nel corso dei secoli dalla Repubblica Veneta, che ha sempre evitato nelle Venezia il polverizzamento e l'inflazione universitaria che porta inevitabilmente a dannose dispersioni di energie culturali e di mezzi finanziari. Questi ultimi, dispersi e frantumati in più iniziative, non permettono quella larghezza di disponibilità economiche indispensabili a facoltà tecniche moderne per essere all'altezza dei loro compiti.

L'articolo 10 del disegno di legge davanti al Senato si esprime in questi termini: « Mediante apposita convenzione da stipulare tra l'Università cattolica del Sacro Cuore e la provincia di Trento, da approvare con decreto presidenziale su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro, saranno determinati i mezzi necessari per il finanziamento e il funzionamento, a qualsiasi titolo, del corso per la laurea in scienze forestali ed economia montana e dell'annessa scuola di perfezionamento in scienze forestali ed economia montana ».

La convenzione di cui al precedente comma avrà la durata di quindici anni e potrà essere rinnovata per uguale periodo di tempo. Qualora la convenzione non venga rinnovata, si

intenderanno senz'altro soppressi il corso di laurea in scienze forestali ed economia montana e l'annessa scuola di perfezionamento ».

Gli obblighi derivanti all'Amministrazione provinciale di Trento dal riportato articolo sono qualificati in lire 128 milioni a fondo perduto per gabinetti, aule, istituti, uffici, biblioteca e in lire 38 milioni annui per il funzionamento.

Ora, pur riconoscendo i meriti dell'Università cattolica del Sacro Cuore, non si possono disconoscere quelli dell'Università di Padova, in particolare per le Venezia. Se poi un contributo di un ente pubblico deve essere destinato ad una istituzione universitaria, è motivo più che fondato e ovvio che questo spetti ad una gloriosa ed antica Università di Stato, piuttosto che ad una Università libera per quanto benemerita, la quale attinge i propri mezzi anche da sorgenti precluse alle università statali.

Pertanto si propone che l'istituzione in Trento di un corso di laurea in scienze forestali ed economia montana sia affidato all'Università degli studi di Padova, anziché a quella libera del Sacro Cuore, secondo il testo della proposta di legge che segue e che si sottopone alla vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In aggiunta ai corsi per il conseguimento delle lauree rilasciate dall'Università di Padova, indicate nello statuto approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni, è istituito con sede a Trento, a decorrere dall'anno accademico 1956-57 presso l'Università medesima, il corso per la laurea in scienze forestali.

ART. 2.

I posti di ruolo della Facoltà di agraria sono aumentati di tre i quali sono riservati al corso per il conseguimento della laurea in scienze forestali.

ART. 3.

Gli studi per il conseguimento della laurea in scienze forestali durano due anni.

ART. 4.

Titolo di ammissione alla laurea in scienze forestali è il certificato di aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del primo biennio di studi per la laurea in scienze agrarie.

ART. 5.

Gli insegnamenti per la laurea in scienze forestali sono i seguenti:

A) *Insegnamenti fondamentali:*

- 1°) Botanica forestale (semestrale).
- 2°) Alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nella regione di montagna) (semestrale).
- 3°) Alpicoltura II (zootecnica nella regione di montagna) (semestrale).
- 4°) Chimica forestale (semestrale).
- 5°) Dendrometria (semestrale).
- 6°) Selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale).
- 7°) Selvicoltura II (selvicoltura speciale)
- 8°) Topografia.
- 9°) Sistemazioni idraulico-forestali.
- 10°) Assestamento forestale.
- 11°) Tecnologia e utilizzazione forestali (compresa meccanica applicata).
- 12°) Patologia vegetale e forestale.
- 13°) Legislazione forestale e montana.
- 14°) Economia ed estimo forestale.
- 15°) Economia montana.
- 16°) Politica economica delle regioni alpine.
- 17°) Geomorfologia montana.
- 18°) Climatologia e idrologia.
- 19°) Industrie chimico-forestali.
- 20°) Costruzioni forestali e di alpeggio.

B) *Insegnamenti complementari:*

- 1°) Zoologia forestale e venatoria e acquicoltura.
- 2°) Geografia antropica alpina.
- 3°) Sociologia.

Per essere ammessi all'esame di laurea è necessario aver superato gli esami su tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno su un insegnamento complementare a scelta.

ART. 6.

Al corso di studi di scienze forestali è annessa una scuola di perfezionamento in scienze forestali ed economia montana, istituita col decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1956, n. 891.

ART. 7.

Mediante apposita convenzione da stipulare fra l'Università di Padova e la provincia di Trento, da approvare con decreto presidenziale su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il Tesoro, saranno determinati i mezzi necessari per il finanziamento ed il funzionamento, a qualsiasi titolo, del corso per la laurea in scienze forestali e dell'annessa scuola di perfezionamento in scienze forestali ed economia montana.

La convenzione di cui al precedente comma avrà la durata di quindici anni e potrà essere rinnovata per uguale periodo di tempo. Qualora la convenzione non venga rinnovata, si intenderanno senz'altro soppressi il corso di laurea in scienze forestali e l'annessa scuola di perfezionamento.